



6

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
SESSIONE ULTERIORE - ROMA, 23-24 LUGLIO 2021

Il sottoscritto Avv. Pierfrancesco Foschi iscritto nell'Albo degli Avvocati di Forlì-Cesena, chiede che sia sottoposta al Congresso ed approvata la seguente

MOZIONE CONGRESSUALE

ELABORATA DAI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO OCF EFFETTIVITA' COMPENSO -
FISCALITA'

AVV. TI FRANCESCO DEL GROSSO, ANTONELLO BEVILACQUA, TIZIANA CARABELLESE,
PAOLO MARIA CHERSEVANI, MAURO MAZZONI, GIAMPAOLO MUSSANO E PASQUALE
PARISI

ED APPROVATA DALL'ASSEMBLEA OCF DEL 22 LUGLIO 2021

**"PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA PROFESSIONE FORENSE ED EFFETTIVITÀ
DELLA DISCIPLINA SULL'EQUO COMPENSO"**

PREAMBOLO

PREMESSO CHE

Il quadro applicativo e fattuale delle previgenti norme sull'equo compenso.

Dall'introduzione della specifica disciplina dell'equo compenso introdotta con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) con modifica dell'art. 13 bis della Legge professionale, pur accogliendo con favore l'impianto e le condivisibili finalità della novella di fine 2017, si è dovuta registrare la sistematica disapplicazione di fatto dei principi introdotti a garanzia della sostenibilità della professione nei


ORGANISMO
CONGRESSUALE
FORDENSE

ORGANISMO
CONGRESSUALE
FORDENSE

rapporti con contraenti c.d. "forti".

Infatti, da analitiche indagini sulle plurime fattispecie di concreta applicazione della vigente disciplina sull'Equo Compenso, nonostante le dettagliate ipotesi di clausole vessatorie e profili di nullità degli schemi e convenzioni in essa previsti, è risultata di scarsa o inefficace applicazione per il convergere di diverse ragioni e prassi negoziali:

- Il diffuso ricorso a **pratiche elusive**, quali la predisposizione da parte dei contraenti forti di simulate proposte apparentemente provenienti dai professionisti
- L'insorgere di prassi organizzative aziendali e commerciali volte ad **aggirare la disciplina dell'equo compenso**, attraverso una gestione accentrata dell'affidamento delle pratiche per "centri di distribuzione professionale", ossia mediante l'incarico a pochi studi su scala regionale o macroregionale e lasciando poi questi l'onere di comprimere i costi e compensi di difesa ed accesso alla giurisdizione attraverso una sorta di diffuso subappalto a cottimo delle domiciliazioni, agevolato incidentalmente dall'applicazione del P.C.T.
- l'indubbio **sbilanciamento del sinallagma** e dei poteri delle parti contrattuali che di fatto preclude ed **inibisce l'invocazione delle norme sull'equo compenso** anche da parte degli interessati, quanto meno in costanza del rapporto, ancorchè esso risulti palesemente viziato o sbilanciato.
- il disinteresse se non la pratica **disapplicazione giurisprudenziale**, con alcune pronunce anche delle giurisdizioni superiori, giunte ad acclarare, specie nei rapporti con la P.A., pratiche contrarie alle più basilari condizioni di dignità e decoro professionale e persino a legittimare, come normale ed ammissibile, la prestazione gratuita.



professioni e del lavoro autonomo incidono sui principi costituzionali di adeguata retribuzione.

- **l'assenza di sanzioni** che puniscano il ricorso alle suddette pratiche elusive.


I progetti di riforma dell'equo compenso – i D.D.L. in trattazione

L'ambito circoscritto e la scarsa incisività della norma di cui all'art. 13 bis, hanno reso necessarie da tempo plurime prese di posizione dell'avvocatura, anche da parte di O.C.F., quali la Delibera assemblea del 17.11.17; il Comunicato 20.12.2017; la Delibera assemblea e Comunicato del 23.03.19 ed il Documento del 04.04.2019 e delibera sui minimi tariffari del 25.10.2019 i cui rilievi in parte sono stati recepiti da alcuni distinti disegni di legge, attualmente depositati in Parlamento, con il fine di ampliare o rafforzare l'istituto dell'Equo Compenso, ma, a ben vedere, con proposte non del tutto organiche o troppo specifiche per garantire una concreta sostenibilità della professione nel quadro attuale.

Più specificamente, dopo i disegni di legge in materia depositati nei rami del Parlamento nel corso della presente Legislatura, e segnatamente: 1) il D.D.L. alla Camera n. 301/2018 a firma Meloni; 2) il D.D.L. alla Camera n. 1979/2018 a firma Mandelli; 3) il D.D.L. alla Camera dei Deputati 2192/2019 a firma Morrone; 4) il D.D.L. alla Camera 1730/2020 a firma De Bertoldi e n. 5) Il D.D.L. al Senato n. 1425/2020 a firma Santillo, è stata ora presentata l'**ultima Proposta di Legge n. 3179 d'iniziativa dei deputati Meloni, Morrone e Mandelli depositata il 25.06.21 e pubblicata il 28.06.21, ora corredata dei pareri delle commissioni parlamentari**

Considerato che

Esame dell'ultimo testo approvato in commissione giustizia della proposta di legge



L'attuale proposta di Legge ha l'indubbio pregio di aver accorpato in un unico impianto i precedenti n. 5 disegni di legge in materia, depurati di alcune criticità già rilevate anche da OC.F. dal C.N.F. e da Confprofessioni.

Infatti in linea generale non vi è più la previsione di sanzioni di natura disciplinare nei confronti dei professionisti di cui oggettivamente è descritta la possibilità che egli possa trovarsi nella posizione di contraente debole, non è più previsto il dimezzamento del compenso per le prestazioni a favore della P.A.

Gli elementi caratterizzanti e le previsioni della attuale proposta di legge sono i seguenti:

Art.1


La definizione di Equo Compenso come compenso conforme ai parametri.

Art. 2

L'ambito di applicazione esteso a tutte le categorie professionali e non solo all'avvocatura dal lato del prestatore e dal lato del committente alle sole imprese del settore bancario, assicurativo, Pubblica Amministrazione e agenti riscossione e alle altre che nel triennio precedente abbiano impiegato più di 50 dipendenti con ricavi superiori a 10 Mln di Euro.

Art. 3

Purtroppo l'art. 3 che nella prima stesura proponeva la modifica dell'art. 2233 Cod. Civ., con evidente valenza erga omnes, ora si limita ad aggiungere ulteriori commi che riproducono l'impianto dell'art. 13 bis della Legge Professionale con la tipizzazione delle clausole vessatorie e conseguente loro nullità e con la previsione di una specifica azione di impugnazione da parte del solo professionista parte del contratto "iniquo", fatta salva dal successivo art. 7 di una class action demandata al CNF e alle associaz.



maggiormente rappresentative. Il Giudizio prevede un parere di congruità da parte del COA di appartenenza ed il divieto di C.T.U. sul punto.

La scelta delle Commissioni parlamentari di non inserire la disciplina nell'art. 2233 c.c. ha il fine di impedire che essa possa essere invocata in ogni rapporto professionale, così ampliando la platea dei soggetti destinatari e l'ambito di applicazione, ritenendo che altrimenti verrebbero violate le norme europee in tema di antitrust e di tutela della concorrenza. In realtà lo squilibrio contrattuale a sfavore del professionista è sovente verificabile anche fuori dal perimetro dei contratti e convenzioni con i contraenti c.d. forti, così come individuati dal disegno di legge (Istituti di credito, Assicurazioni, P.A. e medie imprese superiori con più di 50 dipendenti), specie in Italia ove lo sproorzionato numero di iscritti all'albo provoca la spinta di richieste da parte di tutta la committenza tese ad ottenere un drastico abbassamento del costo dell'offerta professionale ben al di sotto dei limiti di sostenibilità costituzionale ed ancor più del decoro e del mantenimento dei standard di adeguata organizzazione e formazione professionale.


Art. 4

La previsione di un indennizzo sanzionatorio da parte del Giudice laddove accerti la violazione dell'equo compenso.

La presunzione del committente come proponente e non del professionista, la rideterminazione dell'equo compenso da parte del Giudice secondo parametri e la decorrenza della prescrizione al diritto al compenso dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla singola prestazione.

Art. 5

Viene stabilito il potere del Giudice, investito dell'equità del Compenso, di integrare le pattuizioni nel rispetto dei parametri, in tal caso è necessario rilevare come sia da



riaffermare rispetto all'ultima formulazione del D.D.L. il vincolo ai minimi parametrici, poiché esso non costituisce violazione del divieto di minimi tariffari come si paventa nei pareri delle Commissioni, anche perché i parametri sono di formazione ministeriale.

Art. 6

L'Art. 6 prevede una presunzione di equità per i contratti e le convezioni che corrispondano a modelli standard predisposti (a guisa di C.C.N.L.) tra Ordini nazionali di rappresentanza professionale e categorie di committenti. Tale ipotesi appare invero discutibile con il rischio di un appiattimento fuori dalla libertà contrattuale del singolo professionista.

Art. 7

L'art. 7 attribuisce al parere di congruità dell'ordine oltre che valenza ai fini dell'art. 633 c.p.c. viene conferita efficacia di titolo esecutivo secondo la procedura di cui alla L. 241/90, salvo opposizione del debitore ex art. 702 bis c.p.c.

Art. 8


Invece il termine di decorso della prescrizione per l'azione di responsabilità professionale decorre dalla effettiva prestazione contestata.

Art. 9

E' prevista una class action ex art. 140 bis Codice del Consumo a tutela del professionista da parte del Consiglio Nazionale del rispettivo ordine o da parte delle associazioni maggiormente rappresentative come individuate dagli ordini (nazionali).

Art.10

Istituzione di un osservatorio nazionale presso il Ministero di Giustizia, composto da un rappresentante nominato da ogni singolo Consiglio Nazionale dell'ordine



professionale, con poteri di monitoraggio, di consultazione e segnalazione di prassi contrarie alla legge.

Art. 11

La norma transitoria prevede l'applicazione della legge anche alle prestazioni già svolte per convenzioni pattuite prima della sua entrata in vigore, mentre per le pattuizioni antecedenti, ma non ancora eseguite, prevede una comunicazione da parte del professionista al committente.

Art. 12

Viene abrogato l'art. 13 bis le cui disposizioni confluiranno nel novellato art. 2233 Cod. Civ.


Tutto ciò premesso si propone il seguente

DELIBERATO

Proposte e capisaldi dell'Avvocatura in materia di Equo compenso

L'avvocatura Italiana riunita in sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense a Roma il giorno 24 e 25 luglio 2021 afferma come sia essenziale che le proposte di legge in materia di Equo compenso citate in premessa, anche se apprezzabili nel tentativo di accogliere le esigenze della professione forense da tempo sollevate in tema di equo compenso, recepiscano i seguenti principi e richieste unici baluardi contro il concreto e permanente pericolo di condotte elusive da parte di un'ampia platea di committenti forti.

L'avvocatura ritiene essenziale, in tema di sostenibilità della professione e di mantenimento di standard minimi di professionalità, preparazione e decoro del ceto forense, eradicare il progressivo fenomeno della c.d. proletarizzazione di ampie fette



della popolazione professionale, tra cui si va delineando un modello di avvocato produttore in-cloud di prestazioni intellettuali a cottimo, apparentemente reso accettabile dagli sviluppi pandemici dello smart-working.

Ritiene imprescindibile assicurare che, pur nella necessità di mantenere la libertà del professionista di rinunciare eccezionalmente al compenso, la norma sia modificata in modo da esplicitare il divieto per le controparti contrattuali di pretendere o conculcare l'assistenza gratuita e parimenti il divieto per gli interpreti e l'Autorità Giudiziaria di legittimare ex post tale pattuizione: ciò anche in quanto lo stravolgimento ermeneutico della norma si traduce in una legittimazione di forme ancor più marcate di sudditanza verso il contraente forte.

Per quanto esposto il Congresso Nazionale Forense


INDIVIDUA

Quelli sopra enunciati quali punti fondamentali al fine di assicurare non solo la futura sostenibilità della professione forense, ma anche, in via di diretto riflesso, il mantenimento della funzione costituzionale di diffuso accesso alla giurisdizione e quindi di tutela dei diritti dei cittadini e delle persone giuridiche tutte

IMPEGNA L'AVVOCATURA ITALIANA E DÀ MANDATO AL CNF E ALL'OCF

Affinché agiscano nei confronti del Parlamento e del Governo al fine di richiedere sostenere l'approvazione di disposizioni atte ad consentire:


- A) **La fissazione dell'inderogabilità dei minimi parametrali** o comunque di soglie minime oltre le quali la pattuizione risulti nulla e sanzionabile sia sul piano contrattuale sia deontologico e con le già previste sanzioni pecuniarie mediante indennizzo.



- B) **L'istituzione di un'autorità garante** e non solo di un osservatorio, con poteri non solo di monitoraggio ex officio e promozione legislativa, ma anche sanzionatori, verso i proponenti di convenzioni o contratti vessatori.
- C) **L'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'equo compenso a tutti i rapporti contrattuali e professionali e quindi nei rapporti con qualsiasi cliente e committente, ivi compresi anche i rapporti di corrispondenza e domiciliazione interprofessionale con previsione di specifici parametri**
- D) **Una più compiuta legislazione in tema di limiti e previsioni antitrust nell'ingresso di capitali nelle società tra professionisti**
- E) **L'effettivo aggiornamento biennale dei parametri di determinazione dei compensi professionali.**
- F) **Specifiche sanzioni e profili di nullità ex lege per i contratti e convenzioni tra P.A. e professionisti**
- G) **La modifica del 1° comma art 13 L. Professionale che prevede che "L'incarico può essere svolto a titolo gratuito" che, per l'ampiezza della sua formulazione, sta prestando il fianco a inaccettabili prassi applicative**














ma Prof. ~~...~~ Forchi ~~...~~ PH

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
✓ 1	DEZ GROSSO TRAUCCER	VAPORI	BENEVENTO	
✓ 2	VASSALCI SILVANO	LANCIANO L'ARILE		
✓ 3	CLYZIA PRETI	VIETRI	VIETRI	
















n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
✓ 4	MORRIS STEFANO	LECCE	BRUNO	[Signature]
✓ 5	FATANO RAFFAELLO	LECCE	LECCE	[Signature]
6	F. P. Alpha R. Rossi	LECCE	Bruno	Alpha R. Rossi
✓ 7	MARTIN STEFANIA	VENEZIA	PADOVA	[Signature]
✓ 8	ASPE MONICA	TRENTO	Novara	[Signature]
✓ 9	ARABATESCHI ANTONIO	BA	BA	[Signature]
✓ 10	ROSSO FRANCESCO	BA	BA	[Signature]
✓ 11	CAVALIERI ANDREA	TS	UDINE	[Signature]
✓ 12	MARTINI ENZO	TS	AN	[Signature]
✓ 13	PIETRO SIRAGUSA	PA	VERONA	[Signature]
✓ 14	MUFFOLETO MARIA	PA	Termini Imerese	[Signature]
✓ 15	CAMPANO ALISSA	TO	TO	[Signature]
16	SANAMARO DANIELA	BA	BA	[Signature]

ORGANISMO
CONGRESSUALE
FORENSE

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
✓ 17	ALESSANDRO DEBIBIUS	BS	BS	
✓ 18	CLAUDIA CARROZZI	RC	VITERBO	
✓ 19	STANOLLA ENRIG	BA	BA	
✓ 20	DEMATTE' MAURO	TN	TREMO	
✓ 21	MAGNANO STANISLAO	CL	GRUGNANO	
✓ 22	PAOLO PERRA	MI	ROMA	
✓ 23	ALBERTO DI AMICO	RC	BRIANCONA ALBERTO	
✓ 24	ANTONELLA FUGAZZOTTO	MO	BAREGGIA	
✓ 25	MASTRANDREA PAOLO	RM	C.U.	
✓ 26	CLAUDIO CONSALVES	LECCO	BIRMANI	
✓ 27	CESCATI FABRIZIA	TN	PERETO	
✓ 28	TIACOVELLI ANIO	MI	MONZA	
✓ 29	FONZANESI FABIO	MI	MONZA	

ORGANISMO
CONGRESSUALE
FORENSE

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
✓ 30	ELENA SAVI	BS	CATOLICA	
✓ 31	PIETROPAOLO TOMMAGIO	MARCHE	ASCOLI P	
32	RICUPERO GIMELLI	ANCONA	URBINO	
✓ 33	LUCHI ALDO	CA	CAGLIARI	
34	MARIA PIACURELLO	FR	FROSINONE	
✓ 35	MONTESONDI GIUDIZIA	LC	TALAMO	
✓ 36	MATAIOLA ROSSINO	BS	BRESCHIA	
37	M.T. ELDANI	MB	TARSA	
✓ 38	PAOLO MARZOLLA	CO	CO	
✓ 39	ALBERTO ZUMIEL	TS	PH	
✓ 40	LEUA FARENONI	FI	W	
41	MAURIZIO BETTI	FI	PRATO	
42	ANNA GIANNERINI	FI	(PO)	



n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
43	ASCONZA G. VALLINO	RM	VT	
44	Arturo Beltrami	BA	BA	
U 45	LORE ANTONI	BA	BLCA	Anton
V 46	DONEMICO SANTORO	ME	ME	
47	FENICI CINZIA	AN	PS	
48	MUNZIO (HUMANO)	ME	ME	
49	GABBARINO MARINA	ORNO	AL	
V 50	PAOLO PONZIO	TORINO	AL	
51	MARSHILLANO DESI	FI	R	
V 52	Stefano BRENCIAGHI	RM	URBS	
53	Alessandro Oneto	FI	GRANDI	
V 54	NARVA AGNELLO	ROMA	ROMA	
55	Antonio Pizzetti	AR	VAVO	



n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
	Roberto De Franchi	FI	Atene	Roberto De Franchi
✓ 56	PAOLA VULSANTI	CA 70	Roma	Paola Vulanti
U 57	PAOLO ZAMPAGNONE	MS	MESSINA	Paolo Zampagnone
U 58	BORTONE SIMONA	LE	Livorno	Simona Bortone
U 59	DI SALVO ANTONIO	LAZIO	Roma	Antonio Di Salvo
60	V. CRISTINA OTTAVIANONI	AN	MC	Cristina Ottavianoni
U 61	PAOLO VOLTARICO	LAZIO	Roma	Paolo Voltarico
62	FRANCESCO LUCCI	VISSIMA	VISSIMA	Francesco Lucci
U 63	TORRESI STEFANO	NA	T. Am. Te	Stefano Torresi
64	FRANCESCO PIZZINI	ME	PATU	Francesco Pizzini
65	LEONARDO PASCAL	ME	PATU	Leonardo Pascal
U 66	ANTONIO DE MAURO	LT	CE	Antonio De Mauro
67	CARLO PASIDE	BO	PC	Carlo Paside
U 68	GIUSEPPE TARDINO	VI	VI	Giuseppe Tardino

ORGANISMO
CONGRESSUALE
FORENSE

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
69	CONTE FIONA	BM	BM	
✓ 70	PIZZINO ROSSARIO	CATANIA	CATANIA	
✓ 71	PARISI MARIA GELVA	CATANIA	CATANIA	
72	DI STEFANO ANTONINO	CATANIA	CT	
73	PIZZINO ROSSARIO	CT	CT	
74	PARISI HELENA	CT	CT	
✓ 75	FALCONE ALESSIA	CT	CT	
	76 MARLO TERVOLINO	RM	CV	